

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 28 OTTOBRE 2016

n. 124



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2016, n. 26

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. 52034

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2016, n. 27

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. 52043

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016, n. 28

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”. 52045

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016, n. 29

“Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia”. 52051

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2016, n. 26

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii):

- a) il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato per l’importo riferito alle competenze professionali spettanti all’avvocato Sindaco Fedele, dirigente regionale in quiescenza, per l’attività svolta in favore della Regione Puglia come legale esterno e al suo difensore: sentenza n. 5439/2014 Tribunale di Bari, Sezione lavoro, relativo a competenze professionali avvocati Sindaco Fedele e Sindaco Donatella dell’importo complessivo di euro 84.977,93, di cui euro 68.436,59 per sorte capitale, euro 7.979,22 per interessi ed euro 8.562,12 per spese legali liquidate in sentenza (contenzioso 707/09/GA). Il restante importo riferito alle competenze professionali spettanti per l’attività svolta dall’avvocato Sindaco Fedele come legale interno della Regione sarà oggetto di separato riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera a) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del bilancio in corso, per un importo di euro 68.436,59. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono finanziate come segue:
1. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per un importo di euro 7.979,22;
 2. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per un importo di euro 8.562,12;
- b) il debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza n. cronologico 3070 del 30 novembre 2015, Corte d’appello di Bari (R.G. 466/2015) relativo a competenze professionali avvocati Nicoletti Nicola e Pannarale

Francesco dell'importo complessivo di euro 76.392,27 di cui euro 63.765,63 per sorte capitale, euro 224,12 per interessi ed euro 12.402,52 per spese legali liquidate in ordinanza (contenzioso 536/15/GA). Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera b) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del bilancio in corso, per un importo di euro 63.765,63. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono finanziate come segue:

1. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per un importo di euro 224,12;
 2. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per un importo di euro 12.402,52;
- c) i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito elencati: contenzioso 748/14/FR Tribunale di Lecce (D.I. 1446/2014), A.C. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Cacciapaglia Alfredo collegato al contenzioso 3870/03/FR; contenzioso 153/16/FR Giudice di pace di Gallipoli (D.I. 05/2016) A.C. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Cacciapaglia Alfredo collegato al contenzioso 06/97/FR; contenzioso 392/16/CA Giudice di pace di Lecce (D.I. 668/2016) N.S. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Stefanizzo Nicola collegato al contenzioso 304/05/CA; contenzioso 375/15/FO Tribunale di Foggia (D.I. 295/2015) F.C. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Cannerozzi Fedele collegato al contenzioso 1195/08/B/FO; contenzioso 723/15/SC Giudice di pace di Brindisi (D.I. 980/2015) M. D.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Di Summa Marcello collegato ai contenziosi 1293 e 2084/02/GU; contenzioso 748/13/SC Tribunale di Milano (ricorso ex art 702 c.p.c.) F.A. c/Regione Puglia, spese di giudizio avvocato Abiosi Francesco collegato contenziosi 2267/08/SC). Al finanziamento della spesa complessiva di euro 109.147,67 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede, come segue:
1. euro 82.894,77 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti";
 2. euro 6.255,94 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
 3. euro 4.644,24 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria";
 4. euro 15.352,72 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- d) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 856/2014 emessa Corte d'appello di Bari, Sezione civile, dell'importo totale di euro 5.474,11. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera d) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" che presenta la dovuta disponibilità;
- e) il debito fuori bilancio derivante dall'attivazione della procedura esecutiva R.G.E. n. 322/16 relativo alla sentenza n. 4006/2015 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, dell'importo totale di euro 2.857,47. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera e) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 2.857,47 che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento a favore dei creditori avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello;
- f) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1898/2005 (repertorio 2701) emessa dal Tribunale di Venezia, dell'importo totale di euro 98,86. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera f) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 98,86 che presenta la dovuta disponibilità;

- g) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 1870/2016 emessa dal Tribunale di Lecce, dell'importo di euro 1.356,21. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione su missione 1, programma 11, titolo 1, macro aggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" piano dei conti finanziario 1.10.05.04 del bilancio corrente;
- h) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 229/2013 del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, dell'importo di euro 14.375,00. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera h) si provvede, mediante la seguente variazione di bilancio:
1. con imputazione della sorte capitale e spese legali di euro 12.542,32 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";
 2. con imputazione per gli interessi legali di euro 1.832,68 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti quota interessi";
- i) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'avvocatura regionale, ventottesimo provvedimento, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali per i contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 0015/15/LO, Tribunale di Bari, Minervini Pasquale, importo di euro 2.877,63, spese per patrocinio; contenzioso n. 0026/15/LO, Tribunale di Trani, Laforgia Michele, importo di euro 2.877,63, spese per patrocinio; contenzioso n. 0025/15/LO, Tribunale di Trani, Laforgia Michele, importo di euro 2.877,63, spese per patrocinio; per un importo complessivo pari a euro 8.632,89. Al finanziamento della spesa di euro 8.632,89 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera i) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente Capitolo 3130 "Spese per Patrocini Legali interni a favore di amministratori e dipendenti regionali";
- j) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali per i contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 0017/15/LO/PATLEG, avvocato Dello Russo Alessandro N., Tribunale di Bari, importo euro 2.398,03; contenzioso n. 0017/15/LO/PATLEG, avvocato Dello Russo Alessandro N., Corte di appello di Bari, importo euro 3.836,85; per un importo complessivo pari a euro 6.234,88. Al finanziamento della spesa di euro 6.234,88 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera j) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 3130 "Spese per Patrocini Legali interni a favore di amministratori e dipendenti regionali";
- k) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali per i contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 015/14/LO/PATLEG, avvocato Scarcia Annamaria, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 004/14/LO/PATLEG, avvocato Clary Gianluca, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 003/14/LO/PATLEG, avvocato Clary Gianluca, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 011/14/LO/PATLEG, avvocato Pesare Franz, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 002/14/LO/PATLEG, avvocato Barile Tommaso, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n. 0014/14/LO/PATLEG, avvocato Laera Alessandro, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; per un importo complessivo pari a euro 17.265,78. Al finanziamento della spesa di euro 17.265,78 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera k) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 3130 "Spese per Patrocini Legali a favore di amministratori e dipendenti regionali";
- l) i debiti fuori bilancio derivanti dal conferimento di incarichi professionali ad avvocati esterni in relazione ai giudizi di seguito elencati: contenzioso n. 129/76/S, importo complessivo pari a euro 3.430,22; contenzioso n. 1220/98/C, importo complessivo pari a euro 6.165,28; contenzioso n. 1529/88/CH, importo complessivo pari a euro 4.391,26; contenzioso n. 848/77/S, importo complessivo pari ad euro 2.894,25; contenzioso n. 1878/90/CH, importo complessivo pari a euro 10.343,48; contenzioso n. 138/88/C, importo complessivo pari a euro n. 4.303,92; contenzioso n. 310/83/MA, importo complessivo pari a euro 14.423,01; contenzioso n. 503/84/M, importo complessivo pari a euro 5.040,26; contenzioso n. 1914/91/SH/S, importo complessivo pari a euro 1.049,55; contenzioso n. 1186/95/CO, importo complessivo pari a euro 3.354,17; contenzioso n. 1811/88/C, importo complessivo pari

a euro 7.089,93; contenzioso n. 2045/94/CO, importo complessivo pari a euro 7.662,79; contenzioso n. 2046/94/CO, importo complessivo pari a euro 7.662,79; contenzioso n. 1043/96/P, importo complessivo pari a euro 24.633,28; contenzioso n. 2343/93/CO, importo complessivo pari a euro 9.873,72; contenzioso n. 2232/91/S/C, importo complessivo pari a euro 9.406,57; contenzioso n. 106/89/N, importo complessivo pari a euro 5.397,58; contenzioso n. 655/95/CO, importo complessivo pari a euro 4.422,80; contenzioso n. 1258/94/TO, importo complessivo pari a euro 6.788,04; contenzioso n. 68/96/N, importo complessivo pari a euro 5.508,71; contenzioso n. 378/96/P, importo complessivo pari a euro 12.859,09; contenzioso n. 1349/07/GI, importo complessivo pari ad euro 35.035,40. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 191.736,10 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera l) si provvede, come segue:

1. euro 191.736,10 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti";
- m) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione, trentunesimo provvedimento 2016, derivanti dai giudizi di seguito elencati: contenzioso n. 565/80/M, importo complessivo pari a euro 11.669,92; contenzioso 690/76/C, importo complessivo pari a euro 10.841,42; contenzioso n. 1283/87/M, importo complessivo pari a euro 13.619,43; contenzioso 1178/98/N/SH, importo complessivo pari a euro 12.876,02. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 49.006,79 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera m) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti arbitrate e oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi";
- n) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale, trentaquattresimo provvedimento 2016, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi al contenzioso 024/16/DL/MED (collegato contenzioso 60/05/DL), Tribunale di Foggia, Corte di appello Bari, importo complessivo euro 8.836,43. Al finanziamento della spesa di euro 8.836,43, di cui alla presente lettera n) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrate ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi", relativamente all'importo di euro 2.338,93, necessario a fronteggiare la spesa complessiva pari a euro 11.175,36, la copertura è assicurata dai residui passivi perenti derivanti dall'impegno assunto con atto dirigenziale n. 530/2010, capitolo 1312 bilancio 2010, n. impegno 567, per cui si è già provveduto a redigere proposta di deliberazione di Giunta Regionale di variazione al bilancio di previsione per la re-iscrizione dei residui;
- o) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale, quarantaquattresimo provvedimento 2016, di seguito elencati: 2010/1 - deliberazione di Giunta regionale 1621/2010, contenzioso n. 1226/2009/RM, importo euro 6.000,00, avvocato Losappio Giuseppe; 2013/1- deliberazione di Giunta regionale 2/2013, contenzioso n. 2048/2012/LO, euro 9.437,00, avvocato Falcone Marcello; 2013/2 - deliberazione di Giunta regionale 304/2013, contenzioso n. 477/2013/LO, euro 5.000,00, avvocato Noviello Angela; 2013/3 - deliberazione di Giunta regionale 640/2013, contenzioso n. 1789/2013/FR, euro 9.561,12, avvocato Valla Giacomo; 2014/1 - deliberazione di Giunta regionale 1250/2014, contenzioso n. 194/2013/AL, euro 6.572,38, avvocato Pesce Giovanni; 2015/1 - deliberazione di Giunta regionale 883/2015, contenzioso n. 1268/2009, euro 6.750,00, avvocato Riccio Francesca; 2015/2 - deliberazione di Giunta regionale 2255/2015, contenzioso n. 2789/2002/B-GR, euro 30.375,00, avvocato Capano Cinzia; 2015/3 - deliberazione di Giunta regionale 2287/2015, contenzioso n. 2789/2002/B-GR, euro 20.572,68, avvocato Capano Cinzia; per un importo complessivo pari a euro 94.223,18. Al finanziamento della spesa di euro 94.223,18, di cui alla presente lettera o) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312, "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrate ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi";

- p) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale, ventiduesimo provvedimento 2016, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 279/08/DL, Tribunale Lecce, avvocato Valentini Colomba, euro 3.426,61; contenzioso 300/88/DL, Tribunale Lecce, avvocato Valentini Colomba, euro 3.426,61; contenzioso n. 345/08/DL, Tribunale Lecce, avvocato Valentini Colomba, euro 3.426,61; contenzioso n. 411/09/DL, Corte appello, avvocato Balducci Pierluigi, euro 9.623,85; contenzioso n. 3252/00/GR, TAR Lecce, avvocato Ancora Luciano, euro 4.392,50; contenzioso 1979/00/P GR, TAR Bari, avvocato Ancora Luciano, euro 1.880,02; contenzioso 2477/08/TO, TAR Lecce, avvocato Ancora Luciano, euro 5.539,69; contenzioso 195/04/GR, TAR Lecce, avvocato Ancora Luciano, euro 3.605,81; contenzioso n. 195/04/GR, Consiglio di Stato, avvocato Ancora Luciano, euro 2.806,43; contenzioso 2335/04/FR, TAR Lecce, avvocato Ancora Luciano, euro 17.326,27; contenzioso 1160/98/CO, Tribunale Lecce, avvocato Ancora Luciano, euro 3.202,41; contenzioso n. 2146/98/MO, TAR Bari, avvocato Ancora Luciano, euro 2.845,93; contenzioso 524/98/P, TAR Bari, avvocato Ancora Luciano, euro 1.863,00; contenzioso 525/98/GR, TAR Bari, avvocato Ancora Luciano, euro 1.863,00; contenzioso 564/98/P GR, TAR Bari, avvocato Ancora Luciano, euro 1.863,00; contenzioso 3455/03/RM, Cassazione, avvocato Patroni Griffi Ugo, euro 24.003,88; contenzioso 1480/08/SH, Tribunale Bari, avvocato Patroni Griffi Ugo, euro 18.731,05; contenzioso 24/09/GR, Tribunale Trani, avvocato Patroni Griffi Ugo, euro 18.847,07; contenzioso 2522/92/CO, Tribunale Bari, avvocato Ciccarella Giovanna, euro 32.428,95; contenzioso n. 1086/09/GR, Tribunale Bari, avvocato Patroni Griffi Ugo, euro 36.212,59; contenzioso n. 1354/97/CO, TAR Bari, avvocato Marra Roberto G., euro 30.208,23; per un importo complessivo pari a euro 227.523,51. Al finanziamento della spesa di euro 227.523,51 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera p) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312, compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa;
- q) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale, quindicesimo provvedimento 2016, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 2988/03/RM, Tribunale Bari, avvocato Di Terlizzi Domenico, euro 29.374,64; contenzioso n. 912/93/CA, Cassazione, avvocato Agostinacchio Annalisa, euro 7.295,60; contenzioso n. 2061/05/GA, Consiglio di Stato, avvocato Agostinacchio Annalisa, euro 4.326,55; contenzioso n. 2208/00/P-GR, Consiglio di Stato, avvocato Agostinacchio Annalisa, euro 4.326,55; contenzioso n. 2209/00/P-GR, Consiglio di Stato, avvocato Agostinacchio Annalisa, euro 4.326,55; contenzioso n. 1941/08/TR, Consiglio di Stato, avvocato Agostinacchio Annalisa, euro 8.719,19; contenzioso n. 1422/07/L, TAR Lazio, avvocato Paccione Luigi, euro 7.592,98; contenzioso n. 1386/07/L, TAR Lazio, avvocato Paccione Luigi, euro 7.592,98; contenzioso n. 1458/96/FR, TAR Lecce, avvocato Marra Roberto G., euro 10.853,93; contenzioso n. 1504/07/GR, Consiglio di Stato, avvocato Panizzolo Filippo, euro 2.954,72; contenzioso n. 1749/07/GR, Consiglio di Stato, avvocato Panizzolo Filippo, euro 2.954,72; contenzioso n. 1466/10/GR, Consiglio di Stato, avvocato Mastroviti Fulvio, euro 10.245,26; contenzioso n.3790/04/TO, TAR Lecce, avvocato Marra Roberto G., euro 30.496,92; contenzioso n. 10809/02/TO, TAR Lecce, avvocato Marra Roberto G., euro 26.844,69; contenzioso n. 55/11/RM, Tribunale Bari, avvocato Spagnolo Giuseppe, euro 7.928,15; contenzioso n. 275/11/RM, Tribunale Bari, avvocato Spagnolo Giuseppe, euro 17.547,85; contenziosi nn. 1479 e ,1480/09/RM, Tribunale Bari, avvocato Spagnolo Giuseppe, euro 5.118,82; contenzioso n. 1479 e 1480/09/RM, Tribunale Bari, avvocato Spagnolo Giuseppe, euro 6.780,34; contenzioso n.501/05/TO, TAR, avvocato Marra Roberto G., euro 26.336,10; contenzioso n.1438/04/SH, TAR, avvocato Marra Roberto G., euro 14.368,33; per un importo complessivo pari a euro 235.984,87. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 - compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa;

- r) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'avvocatura regionale, sedicesimo provvedimento, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 3791/04/TO, TAR Lecce, avvocato Marra Roberto G., euro 25.383,43; contenzioso n. 1963/04/GL, TAR Lecce, avvocato Marra Roberto G., euro 6.087,20; contenzioso n. 1530/04/GA, Corte appello, avvocato Mercaldi Stefania, euro 4.750,22; contenzioso n. 120/90/TO, Corte appello, avvocato Sportelli Martino, euro 9.623,85; contenzioso n. 3384/04/CA, TAR Bari, avvocato Toma Emilio, euro 6.261,69; contenzioso n. 3368/04/CA, TAR Bari, avvocato Toma Emilio, euro 5.271,27; contenzioso n. 492/05/CA, TAR Bari, avvocato Toma Emilio, euro 4.791,08; contenzioso n. 2530/07/GA, Tribunale Bari, avvocato Angiuli Maria C., euro 1.141,92; contenzioso n. 2948/07/GR, TAR Bari, avvocato D'Ambrosio Luigi, euro 2.323,08; contenzioso n. 8682/01/TO, Consiglio di Stato, avvocato Ancora Felice, euro 2.258,11; contenzioso n. 2564/02/GU, Tribunale Lecce, avvocato Pendinello Rosalba, euro 3.388,65; contenzioso n. 193/08/GR, Tribunale Bari, avvocato Triggiani Serena, euro 9.235,78; contenzioso n. 1614/05/TO, Consiglio di Stato, avvocato Matassa Nino, euro 8.462,81; per un importo complessivo pari a euro 88.979,09. Al finanziamento della spesa di euro 88.979,09 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera r) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312, compensi avvocati e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa;
- s) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi: contenzioso n. 109/96/N, Consiglio di Stato; contenzioso n. 1110/07/L Corte costituzionale; contenzioso n. 1110/07/L Corte di cassazione; contenzioso n. 1110/07/L TAR; 43/81/M - Consiglio di Stato; 187/80/S/BU-TAR; 445/2007/L-TAR; 438/2007/L-TAR; 439/2007/L-TAR; 1448/07/L-TAR; 9250/2001/N Corte Appello; per un importo complessivo di euro 26.763,30. Al finanziamento della spesa complessiva derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera s) pari a euro 26.763,30 si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso -"Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi";
- t) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive di seguito elencate: sentenza di ottemperanza n. 2734 del 14 settembre 2015 TAR Puglia, Sezione di Lecce, relativa alla fattura n. FE 13/2016 del 22 giugno 2016, per un importo complessivo pari a euro 2.188,68; ordinanza n. 765 del 5 maggio 2016, TAR Puglia, Sezione Lecce e relativa fattura n. FE 14/2016, del 22 giugno 2016, per un importo complessivo pari ad euro 1.167,30. La copertura del debito di cui alla presente lettera t) con riferimento agli oneri per spese legali pari a complessivi euro 3.355,98 è assicurata dalla missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1317 "Spese procedurali e legali" del bilancio regionale;
- u) il debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR Puglia, terza Sezione n. 024/2013 dell'importo di euro 1.560,00. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera u) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- v) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive, n. 5130 del 20 novembre 2015, emessa dal Tribunale di Bari, articolazione territoriale di Altamura, n. 38 del 13 gennaio 2016 emessa dal Tribunale di Trani, articolazione territoriale di Andria e della sentenza n.1308 del 22 luglio 2015, emessa dal Tribunale di Trani dell'importo complessivo di euro 4.475,08. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera v) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- w) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 487/2016 emessa dalla Corte d'appello di Bari, pubblicata il 26 aprile 2016 e successivo atto di precetto notificato il 23 giugno 2016, dell'importo di euro 7.906,55. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera w) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese

- procedimentali e legali” del bilancio corrente;
- x) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 2083/2015 emessa dalla Corte d’appello di Bari, pubblicata il 29 dicembre 2015 e successivo atto di precetto notificato il 21 giugno 2016, dell’importo di euro 6.226,67. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera x) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;
- y) i debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze: n. 319/2013 del Giudice di Pace di Monopoli nel giudizio Passiatore Angela/RP, n. 501/2014 del Tribunale di Brindisi nel giudizio Vergaro Antonio/RP, n. 11719/2011 del Tribunale di Lecce, nel giudizio Ubaldo Leonzio/RP, n. 11720/2011, del Tribunale di Lecce nel giudizio Carrozzo Dante/RP. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera y), pari ad euro 13.585,94 si provvede, per la sorte capitale di euro 5.732,38 mediante imputazione alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo n. 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, oneri da contenzioso”; per le spese legali e procedimentali di euro 7.853,56 attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
- z) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 1.852,00 a titolo di imposta comunale sugli immobili di proprietà regionale come da avvisi di accertamento n. 248/2010, n. 52/2011, n. 249/2010. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera z) si provvede, per la sorte capitale pari a euro 1.737,00 con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3660 “Imposte, sovrimposte, tasse addizionali, contributi ed oneri diversi relativi al patrimonio regionale”; per la quota interessi di mora pari a euro 115,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”;
- aa) il debito fuori bilancio derivante da atto pignoramento presso terzi, promosso da Equitalia Sud S.p.A., relativo alle cartelle n. 014 2014 00016542722, n. 014 2015 0001910262 e n. 014 2015 0018492610, per un ammontare complessivo di euro 1.611,07, di cui euro 89,54 per tasse di concessione governativa su telefonia mobile, euro 1.356,00 per tasse su rifiuti solidi urbani ed euro 165,53 per oneri per ritardati pagamenti. Al finanziamento della spesa derivante dal debito di cui alla presente lettera aa) si provvede, mediante imputazione a:
1. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3530 “Spese telefoniche, banche dati e gestione di reti di trasmissione dati per le sedi degli uffici regionali”, per euro 89,54, che presenta la dovuta disponibilità”;
 2. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3661 “Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani relativi al patrimonio regionale nonché per locali condotti in locazione a cura del servizio economato - tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani”, per euro 1.356,00, che presenta la dovuta disponibilità”;
 3. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti”, per euro 165,53, che presenta la dovuta disponibilità” ;
- bb) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1149/2014 del Tar Puglia Bari confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1347/2016, dell’importo di euro 2.820,35,. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera bb) si provvede, attingendo dalle risorse stanziare nel bilancio regionale, sui seguenti capitoli:
1. per euro 2.712,15 (oneri da ritardo nel procedimento) sul capitolo 1317, missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti: U.1.10.05.04 - C.R.A. 26.04;
 2. per euro 108,20 (interessi) sul capitolo 1315, missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti: U.1.10.05.04, C.R.A. 26.04;
- cc) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 882/2012 del Tar Puglia Bari, dell’importo di euro 3.120,00. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera

- cc) si provvede, mediante variazione di bilancio del corrente esercizio, come segue: variazione in diminuzione dell'importo di 3.120,00 del capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", missione 20, programma 1, titolo 1, piano dei conti: U.1.10.01.01, C.R.A. 26.04, e contestuale variazione in aumento di pari importo del capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090", missione 1, programma 1, titolo 1, piano dei conti: U.1.03.02.99, C.R.A. 26.04;
- dd) i debiti relativi al pagamento di debiti fuori bilancio di natura omogenea in ottemperanza alle sentenze esecutive di seguito elencate: sentenza Corte d'appello di Bari, seconda Sezione n. 1103 depositata il 3 settembre 2013, liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi euro 18.703,37; sentenza Tribunale di Bari, Giudice del lavoro, n. 2502 depositata il 20 aprile 2015, liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi euro 1.750,94; sentenza Tribunale di Lecce, n. 5448 depositata il 12 novembre 2015, liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi euro 3.045,12; decreto ingiuntivo Giudice di pace di Taranto, n. 765 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese di CTU per complessivi euro 816,27; decreto ingiuntivo Giudice di pace di Taranto, n. 765 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese e competenze di giudizio per complessivi euro 523,47; decreto ingiuntivo Giudice di pace di Taranto, n. 766 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese di supplemento CTU per complessivi euro 906,48; decreto ingiuntivo Giudice di pace di Taranto, n. 766 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese e competenze di giudizio per complessivi euro 797,03; sentenza TAR Lecce, seconda Sezione, n. 319 depositata in data 16 febbraio 2016, liquidazione spese e competenze del giudizio per complessivi euro 2.488,68; sentenza Tribunale di Bari, n. 4055 depositata il 28 luglio 2015, liquidazione spese di CTU per complessivi euro 444,08; sentenza Tribunale di Bari, Sezione stralcio di Altamura, n. 2209 del 13 maggio 2015, liquidazione spese e competenze del giudizio per complessivi euro 50.765,67. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera dd) si provvede, trattandosi di somme dovute a titolo di spese procedurali e legali, con copertura negli stanziamenti del competente capitolo, missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, capitolo 1317, codice UE 08, CRA 26.04 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per euro 80.241,11;
- ee) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi: contenzioso 423/15/GR, Tribunale, Corte di appello; contenzioso 424/15/GR, Tribunale; contenzioso 270/15/GR, Tribunale Corte di appello; contenzioso 2116/08/B/FO, Tribunale; contenzioso 2417/08/B-FO, Tribunale. Importo complessivo a titolo sorte capitale: euro 2.515,70. Spese legali per un importo complessivo di euro 4.290,57. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 6.806,27 di cui alla presente lettera ee), si provvede così come segue:
1. euro 2.515,70 (sorte capitale) con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";
 2. euro 4.290,57 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale;
- ff) il debito fuori bilancio derivante dal decreto di liquidazione del Giudice del Tribunale di Bari dell'11 dicembre 2015, dell'importo totale di euro 29.814,19. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera ff) si provvede, imputando la somma alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 "Oneri per ritardati pagamento spese procedurali e legali";
- gg) il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato: contenzioso n. 134/13/GA, Tribunale di Bari, Sezione lavoro, (R.G. 15239/12) relativo a competenze professionali avvocati Nicoletti Nicola e Pannarale Francesco dell'importo complessivo di euro 31.444,17, di cui euro 30.175,37 per saldo sorte capitale ed euro 1.268,80 a titolo di contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla

- presente lettera gg) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del bilancio in corso, per un importo di euro 30.175,37. L'ulteriore somma a titolo di contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio è finanziata con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" per un importo di euro 1.268,80;
- hh) il debito fuori bilancio per complessivi euro 6.613,24 derivante da compensi professionali spettanti all'avvocato esterno Basso Luca per incarichi ricevuti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativamente ai contenziosi: n. 336/15/DL, Regione Puglia c/ Soc. Coop. Onlus L.S. (Fallim. Società finanz. L. S.p.A.); n. 346/15/AV, Regione Puglia c/Soc. S.T. s.a.s. c/ Regione Puglia (Fallim. Società finanz. L. S.p.A.). Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera hh) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del bilancio in corso, per un importo di euro 6.613,24;
- ii) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 431/2011 del Giudice di pace di Barletta, e della conseguente ordinanza n. 454 emessa in data 17 marzo 2016 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari dell'importo di euro 1.496,90. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera ii) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 OTTOBRE, 2016

MICHELE EMILIANO

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Antonio NUNZIANTE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2016, n. 27

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b):

- a) i debiti fuori bilancio afferenti l’avvocatura regionale, trentanovesimo provvedimento 2016, da liquidare in favore dell’avvocato Domenico Merlicco, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi numero 156/2001/CO-RO, Tribunale Foggia, importo di euro 11.144,84 e il numero 1985/06/GA, Corte appello Bari, importo di euro 895,88, per un importo complessivo pari ad euro 12.040,72. Al finanziamento di cui alla presente lettera a) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del bilancio in corso;
- b) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale, ventisettesimo provvedimento 2016, derivanti dai contenziosi: numero 358/16/GA (collegato contenzioso n.667/04/SH)-TAR, importo di euro 1.272,86 e il numero 359/16/GA (collegato contenzioso 666/04/SH), TAR e Consiglio di Stato, importo di euro 4.027,03 per un totale di euro 5.299,89. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede:
 1. euro 3.392,31 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”;
 2. euro 413,81 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”;
 3. euro 1.493,77 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 OTT. 2016

MICHELE EMILIANO

**IL VICE PRESIDENTE
Dott. Antonio NUNZIANTE**

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016, n. 28

“Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 2 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l’articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20

1. All’articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22 e successivamente sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 19, è così ulteriormente sostituito:

“1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità.”;

b) il comma 3, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 22, è così sostituito:

“3. Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica, come segue:

a) ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell’esercizio unitario delle

- funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio;
- b) ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui all'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, al fine dell'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un'unica commissione locale per il paesaggio.”;
- c) il comma 4 è così sostituito:
“4. Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004.”;
- d) il comma 5 è così sostituito:
“5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della suddetta verifica.”;
- e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all'interno dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulta delegata ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non risultino delegate ai sensi del comma 5”;
“6-ter. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004 è delegata agli enti territoriali destinatari della delega delle funzioni di cui al comma 1. I procedimenti, di sanatoria ordinaria o straordinaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente comma restano in capo alla Regione e sono esercitate dagli organi regionali competenti. L'entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) e dell'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 8 della Lr. 20/2009

1. All'articolo 8 della Lr. 20/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine della lettera a) del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole “, del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139;”;
- b) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
- c) il comma 2 è così sostituito:
“2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente dele-

gato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l'ente delegato.”;

- d) al comma 10 dopo le parole: “nuovo organo”, sono aggiunte le seguenti: “e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del comune inadempiente.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 20/2009

1. All'articolo 10 della l.r. 20/2009, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 28, il comma 2 è così sostituito:

“2. E' altresì delegato ai comuni il rilascio del parere ex articolo 32 della legge 47/1985.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20

1. All'articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la lettera e-bis), come aggiunta dall'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5, è sostituita dalla seguente:

“e-bis) modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), di cui all'articolo 51 della l.r. 56/1980 o di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché modifiche delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.”;

- b) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi:

“3-bis. La deliberazione motivata del Consiglio Comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne:

- a) la mera digitalizzazione in formato vettoriale degli strumenti urbanistici generali vigenti, nel sistema di proiezione cartografica della carta tecnica regionale;
- b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall'adeguamento a nuovi vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, a disposizioni normative o a piani o programmi sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni ivi contenute;
- c) la correzione di meri errori materiali contenuti nelle NTA, nella cartografia o negli altri elaborati, nonché l'eliminazione di contrasti tra elaborati dello stesso strumento, per i quali sia evidente dagli atti e univocamente desumibile la reale volontà dell'amministrazione.”;

“3-ter. Le deliberazioni motivate del consiglio comunale unitamente agli strumenti urbanistici generali vigenti, come variati ai sensi del comma 3 o come modificati ai sensi del comma 3-bis, vengono tra-

smesse alla competente struttura regionale, la quale provvede a renderli accessibili attraverso il SIT, secondo le modalità definite dall'articolo 24.”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

1. All'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) l'autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall'articolo 146 del d.lgs 42/2004 e dal vigente Piano paesaggistico.”;
 - b) al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: “compreso il parere paesaggistico di cui all'articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all'articolo 5.07 delle medesime NTA,”.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 e proroga di efficacia di contributi per la formazione di strumenti urbanistici

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”.
2. I termini di efficacia dei contributi concessi dalla Giunta regionale, ai sensi della l.r. 31/1974, per la formazione di strumenti urbanistici comunali ovvero per gli adeguamenti alla pianificazione paesaggistica, sono prorogati di anni due.

Art. 7

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, alinea in ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49, dopo le parole: “decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/68.” sono aggiunte le seguenti: “Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.”;
 - b) alla lettera b) del comma 1, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 21/2011, dopo le parole: “contiguità fisica”, sono aggiunte le seguenti: “anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento” e dopo le parole: “legge 6 agosto 1967, n. 765” sono aggiunte le seguenti: “; ove l'ampliamento in contiguità fisi-

ca non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure comprometta le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell'edificio esistente e ad una distanza non superiore a dieci metri da quest'ultimo. Il nuovo corpo edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche, morfologiche e costruttive del fabbricato esistente.

Art. 8

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2009.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14/2009, dopo le parole: "strumenti urbanistici", aggiungere le seguenti: "è consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti".

Art. 9

Modifica all'articolo 6 della l.r. 14/2009

1. All'articolo 6 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole "consiglio comunale" sono sopresse le seguenti: "da adottare entro il termine di quarantacinque giorni, a pena di decadenza dalla entrata in vigore della presente legge,";
- b) la lettera d) del comma 2, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 34, è soppressa.

Art. 10

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), dopo le parole: "Il consiglio comunale", sono sopresse le seguenti: " entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge".

Art. 11

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4

1. All'articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29, (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), ancorché scaduti".

Art. 12

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai comuni parere articolo 32 legge 28

febbraio 1985, n 47), la legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 OTT. 2016

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016, n. 29

“Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

*Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia*

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modificazioni (Statuto della Regione Puglia) e dell'articolo 15 del regolamento interno del Consiglio regionale, è istituita una Commissione di studio e di inchiesta, denominata Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, con compiti di promozione della cultura della legalità, nonché con finalità conoscitive del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso nel territorio regionale, dei suoi diversi profili di interesse, tra i quali quello dell'ambiente, delle possibili infiltrazioni negli enti locali e dei conseguenti riflessi sulle procedure degli appalti pubblici.

Art. 2

Composizione e funzionamento della Commissione

1. Per la costituzione, la composizione, il funzionamento, discussione e processo verbale della Commissione, si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale previste per le commissioni.

2. La Commissione delibera con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri presenti.

3. Il Presidente, il vice Presidente e il Segretario sono eletti dalla Commissione nella prima riunione a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta per la prima votazione e con la maggioranza semplice per la successiva, e durano in carica per un periodo non superiore a un anno. All'esito dell'approvazione della relazione prevista dall'articolo 4, comma 3, si provvede al rinnovo dell'Ufficio di presidenza con le stesse modalità previste per la seduta di insediamento.

4. L'Ufficio di presidenza può disporre che la seduta non sia pubblica e la segretezza del verbale.

5. La Commissione ha la durata della legislatura in corso.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Presidente della Commissione può individuare personale non dirigenziale secondo le modalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 (Ordinamento degli Uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia).

7. Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza si provvede alla istituzione della struttura dirigenziale di

staff, a supporto delle attività della Commissione, da ricoprire secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

8. La Commissione può nominare in qualità di consulenti della stessa e a titolo gratuito, magistrati, avvocati ed esperti nelle materie di competenza.

Art. 3

Compiti e finalità

1. La Commissione è organo consultivo della Regione Puglia e in conformità alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno) e alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione), ha come finalità quelle dell'approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso e di quello corruttivo e dell'adozione di iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità con il rifiuto di ogni attività corruttiva.

2. A tali fini la Commissione, in ambito regionale e in collegamento con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con la Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, istituita presso la Presidenza della Regione Puglia, ha compiti anche di monitoraggio delle azioni della criminalità organizzata di tipo mafioso, specie quelle connesse alla gestione dei rifiuti, al coinvolgimento delle cosiddette ecomafie e agromafie.

3. Eguali compiti ha la Commissione con riferimento al fenomeno corruttivo, specie quello connesso agli appalti e finanziamenti pubblici, in stretta collaborazione con il Responsabile anticorruzione della Regione Puglia e in collegamento con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 4

Attività di verifica e vigilanza

1. Nelle stesse materie e per le stesse finalità, la Commissione verifica in ambito regionale la congruità della normativa vigente e la sua idoneità a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e formula proposte di carattere legislativo e amministrativo, mirate anche a realizzare un effettivo coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali.

2. La Commissione, inoltre, vigila sulle attività dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo e interviene con proposte sulle procedure degli appalti al fine di prevenire infiltrazioni mafiose.

3. Con cadenza annuale la Commissione, con apposta relazione del Presidente, riferisce al Consiglio regionale sulla propria attività e comunque in tutti i casi in cui lo ritenga necessario. La relazione deve essere contestualmente inviata alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e all'Autorità nazionale anticorruzione.

4. Al termine della legislatura la Commissione dà atto dell'attività svolta in un rapporto conclusivo contenente raccomandazioni e proposte da consegnare al Consiglio e alla Giunta regionali nonché alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e

all'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 5

Poteri: facoltà di sollecitare attività ispettiva

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può sollecitare l'azione ispettiva degli organi competenti, mirata all'accertamento di specifiche irregolarità nei confronti delle attività dell'Amministrazione regionale e degli enti locali sottoposti alla vigilanza della Regione.
2. La segnalazione di cui al comma 1 è diretta al Presidente del Consiglio regionale e indica i motivi per i quali si ritenga necessario l'intervento.

Art. 6

Poteri: facoltà di richiedere audizioni e acquisire documenti



1. Previa intesa, la Commissione può richiedere l'audizione di amministratori pubblici, di rappresentanti degli enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e di associazioni, di esponenti della magistratura, delle forze di polizia e di altri appartenenti all'apparato statale e può chiedere loro informazioni e copia di documenti ritenuti utili.
2. Le informazioni e i documenti inerenti alla giurisdizione penale devono essere richiesti, con istanza motivata, esclusivamente e direttamente all'autorità giudiziaria che li fornirà solo qualora non vi osti il segreto di indagine o comunque esigenze di segretezza.
3. Le iniziative e le proposte tese alla valorizzazione della cultura della legalità nel territorio regionale sono adottate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con l'università.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 OTT. 2016

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)